

N. 2686/15 NC

N. / C.P.

N. 5063 CRON.

N. 2787 R.E.P.

TRIBUNALE DI MACERATA

Il Tribunale di Macerata, nelle persone di:

dr. Alessandro IACOBONI
dr. Luigi REALE
dr.ssa Alessandra CANULLO

Presidente
Giudice del. rel.
Giudice

riunito nella camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella procedura di omologazione di concordato preventivo ai sensi dell'art. 180 L.F., nel giudizio iscritto al n. 2686/15 R.G., promosso da:

srl Edilpollenza, in liquidazione, con sede in Pollenza, v. S. Lucia n. 53/A, P.I. 01158500437, in persona del liquidatore Scarpacci Nazzareno;

nei confronti di

MASSA DEI CREDITORI della srl Edilpollenza;

* * * *

visti gli atti del procedimento di omologazione disposto con decreto del Tribunale in data 5.5.15;

visto il verbale di adunanza dei creditori in data 8.7.15;

rilevato che il decreto di ammissione alla procedura di concordato è stato ritualmente comunicato al P.M. ed affisso;

che la società ha provveduto a versare la somma indicata per le spese di procedura;

che è stata raggiunta la maggioranza dei creditori per la approvazione del concordato;

visto il parere del Commissario Giudiziale di cui alla relazione ex art. 180 L.F.;

rilevato che la proposta presentata a norma dell'art. 160 e 161 L.F. come modificati dal D.L. 14/03/2005 n. 35, conv. con modifica in L. 80/05, nonché dal D. Lvo 169/07, prevede la cessione delle poste attive costituite da immobili e cantieri edili e prevede il soddisfacimento dei creditori in prededuzione nella misura del 100%; dei creditori ipotecari in misura del 100%, dei creditori privilegiati nella misura del 100% e dei creditori chirografari nella misura del 95% nel termine proposto di anni cinque dalla omologa;

dato atto del motivato parere del C.G. che diminuisce alla misura del 68% la percentuale di soddisfacimento possibile dei creditori chirografari, ferma restando la alienazione dei beni immobili ai valori indicati nella stima operata dalla procedura;

ritenuta la opportunità, per i crediti da recuperare, di precisare fin da ora che il Tribunale non autorizzerà azioni legali della procedura per il recupero verso i clienti che non adempiranno la loro obbligazione di pagamento;

ritenuto il supporto giuridico-argomentativo di tale orientamento secondo quanto segue:

anzitutto, la mancanza in questa sede del giudizio sulla meritevolezza del concordato, e quindi sulla affidabilità commerciale del debitore istante: in tal senso, quindi, il Tribunale, e conseguentemente la procedura, non assume alcuna garanzia di fattibilità in concreto del piano concordatario –ovvero di “affidabilità” del debitore- nei confronti dei creditori: basti osservare che in caso di mancanza di opposizioni il Tribunale non potrà che omologare la istanza di concordato, anche se dovesse rilevare lacune o limiti di fattibilità della proposta;

il giudizio complessivo sulla istanza che può essere reso esclusivamente sulle scritture della parte istante, per la cui valutazione di attendibilità non può che farsi ricorso alla sola tenuta formale ed alla corrispondenza con la documentazione contabile ivi inserita (senza alcuna possibilità di verifiche ulteriori);

la natura sostanzialmente privata che ormai pare indubbio riconoscersi alla procedura del concordato preventivo (il G.D. non ha più il potere di “dirigere” la procedura, nè il Tribunale, in mancanza di specifiche e provate opposizioni, può rifiutare l'omologa, se non per vizi di nullità), onde è onere dell'istante provvedere all'adempimento della “promessa” fatta ai creditori con la istanza medesima;

la procedura di concordato è ben lungi dall'integrare la liquidazione della impresa dell'imprenditore istante (attività quest'ultima che imporrebbe di realizzare tutte le poste attive), ma invece, in ragione della permanenza *in bonis* dell'imprenditore (tale che questi potrebbe continuare la sua attività imprenditoriale ove *aliunde* rinvenisse liquidità) costituisce ormai –come già esposto- una offerta del debitore del pagamento di determinati suoi debiti (quelli inseriti nella proposta) a mezzo (nel caso di specie) della cessione dei beni parimenti indicati in proposta, evitando le conseguenze civili e penali del fallimento: in proposito, va sottolineata la natura meramente teorica del giudizio di fattibilità espresso dall'esperto incaricato della relazione ex art. 161 L.F., il quale –ad esempio- non ha provveduto a consultare –per conferma- nessun creditore, nè istituto bancario (men che meno ha provveduto a consultare i debitori ed a verificare la loro solvibilità, nè a verificare la pendenza di liti o di contestazioni del debito), ma ha invece basato il suo giudizio esclusivamente sulle scritture contabili;

inoltre, la procedura sarebbe costretta fatalmente a sopportare le spese per il recupero del credito, tali da incidere in misura imponderabile sulla massa attiva e quindi sulla percentuale promessa in pagamento ai creditori, soprattutto quelli chirografari, che potrebbero per l'effetto essersi trovati ad approvare una proposta irrispettata anche per importi elevati;

ribadito che la procedura non verrà autorizzata a sostenere alcuna spesa di gestione della società in corso di procedura, stante la perdurante condizione di capacità giuridica della società istante e la illogica conseguenza che scaturirebbe dell'attività degli organi della procedura non solo in favore di soggetti che non vedono maturarsi crediti, ma anche che non conducono alcuna attività, essendo la società allo stato rimasta priva di tutto il patrimonio sociale (ceduto ai creditori) con il quale esercitare l'impresa;

ribadito che il passivo del concordato –e quindi i debiti oggetto della procedura- comprende i soli debiti inseriti nell'elenco del Commissario Giudiziale e che comunque non entrano nel passivo le spese di gestione della società;

ritenuto infine che in caso di liquidazione dei beni per somme inferiori a quelle previste nella istanza di concordato –salve le facoltà di legge in capo ai creditori ed agli organi della procedura- saranno i soli creditori chirografari a sopportare i minori introiti, con proporzionale diminuzione della percentuale loro offerta in pagamento;

ritenuta la opportunità di fissare il termine di 60 mesi dalla data del presente provvedimento per la esecuzione del concordato, secondo la indicazione del proponente medesimo;

P.Q.M.
il Tribunale di Macerata,
OMOLOGA il CONCORDATO PREVENTIVO
con cessione dei beni, proposto da

srl Edilpollenza, in liquidazione, con sede in Pollenza, v. S. Lucia n. 53/A, P.I. 01158500437, in persona del liquidatore Scarpacci Nazzareno;

Nomina Commissario Liquidatore l'avv. Paola Sensini, con studio in Macerata;

Nomina membri del Comitato dei Creditori la *UDI BIAN SpA; E.ri Spa, Lombardini*
o altri p. o.

NOMINA Giudice Delegato la dr.ssa Tiziana Tinessa, con delega alla determinazione delle modalità di esecuzione;

MANDA al Commissario Giudiziale di sorvegliare la esecuzione del concordato;

Fissa il termine di esecuzione del concordato a 60 mesi dalla data del presente decreto;

Manda al Commissario Liquidatore di procedere senza indugio alle operazioni di sua competenza.

Macerata, 25 novembre 2015.

Il Giudice rel
dr. Luigi Reale

Il Presidente
dr. Alessandro Iacoboni

Depositato in Cancelleria il

17-12-2015

Il Funzionario Giudiziaro

